



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2012, proposto da:

....., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti e Delia Santi, con domicilio eletto presso Francesco Bolasco in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.441;

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota n. 2011-V/3.6 del 13.10.2011 emessa dall'Università degli Studi di Sassari con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento della ricorrente perchè proveniente da Ateneo non Italiano (iscrizione al 2° anno di Medicina e Chirurgia da Bruxelles a Sassari);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università' degli Studi di Sassari e di Ministero Università' e Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Antonellis, per delega, e avv. dello Stato Bonomo;

Considerato che l'iscrizione si riferisce al 2° anno (e non all'accesso al primo); non essendo stata contestata la sussistenza di posti vacanti al secondo anno presso la Facoltà di Medicina di Sassari;

ritenuto necessario garantire, fin nella fase cautelare, l'iscrizione della ricorrente in applicazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone;

considerato che nel provvedimento impugnato di diniego non è stata opposta la mancanza di adeguata selezione in Belgio;

ritenuto non applicabile (e comunque recessivo) il principio di programmazione ministeriale-universitaria nel numero degli "accessi" (al primo anno) all'Università, anche in considerazione della giurisprudenza formatasi recentemente sul punto (cfr. Corte di Giustizia 23 ottobre 2007 n. 12 ; Tar Abruzzo 462 e 570 del 2011; Tar Sicilia-Catania 2010; ord. Tar Toscana 21.12.2011 n. 1251) ;

ritenuto che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, salva la verifica da parte dell'Amministrazione della congruità del percorso di studi svolto dalla ricorrente in Belgio rispetto agli obiettivi formativi italiani;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

- a) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto dispone l'iscrizione, con riserva, al 2° anno di Medicina, come richiesto, sul presupposto della sussistenza di posto vacante e della congruità del percorso già svolto all'estero;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)